

IVA

Rimborsi Iva senza compensazione volontaria ma con verifica patrimoniale

di **Alessandro Carlesimo**



Il rimborso delle imposte è soggetto a specifiche regole finalizzate a **prevenire abusi** nonché a **fornire idonee garanzie all'Erario**. Con riferimento all'anno 2020, il Legislatore ha previsto **deroghe all'ordinario meccanismo, nel tentativo di accelerare l'immissione di liquidità nel sistema economico**.

L'intervento normativo ha riguardato una delle fasi istruttorie che scandiscono il processo di accredito delle somme e, segnatamente, l'obbligo di esperire l'iter prodromico alla **compensazione volontaria dei crediti corrispondenti al rimborso, con eventuali debiti iscritti a ruolo** vantati nei confronti del medesimo contribuente titolare del credito.

L'[articolo 28-ter D.P.R. n. 602/1973](#) prevede che, **con riferimento alle domande presentate da soggetti gravati da carichi pendenti, l'Agenzia trasmetta in via telematica apposita segnalazione al concessionario cui è affidato il ruolo, così da consentire la notifica all'interessato di una proposta di compensazione tra il credito ed il debito erariale**. La notifica della comunicazione sospende l'azione di recupero del carico pendente per un periodo massimo di 60 giorni, decorsi i quali si presume il silenzio-rifiuto della proposta da parte del contribuente.

Quest'ultimo resta libero di aderirvi, autorizzando in questo caso la **compensazione del credito** chiesto a rimborso fino a concorrenza del debito, ovvero esprimere il **diniego**, confermando la volontà di ottenere l'intero importo domandato.

L'[articolo 145 D.L. 34/2020](#) prevede che **la procedura non abbia luogo relativamente all'anno in corso**. Nello specifico, la novella dispone che **"nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"**.

I rimborsi relativi all'annualità 2020 **possono dunque essere erogati senza l'obbligatoria formulazione della suddetta proposta di compensazione.**

Continua invece a trovare applicazione **la compensazione legale ex [articolo 23, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#)**, prevista nei casi di accertamento di violazioni tributarie. In tali circostanze, il rimborso viene sospeso in attesa della definizione dell'atto di contestazione, all'esito della quale la compensazione opera *ex lege* ([circolare 25/E/2020, AdE](#)).

In campo Iva, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, si sarebbe auspicato **un ulteriore intervento volto ad accelerare l'esecuzione dei rimborsi mediante la disapplicazione temporanea di una delle condizioni poste dall'[articolo 38-bis D.P.R. 633/1972](#).**

Il riferimento è **all'obbligo di prestazione della garanzia in presenza di una delle situazioni "di rischio" ivi contemplate** (cfr. [circolare AdE 33/E/2016](#)).

In particolare, il comma 4, applicabile ai rimborsi eccedenti 30.000 euro, impone **la prestazione della garanzia (anche) laddove non sussistano le seguenti condizioni patrimoniali e di regolarità contributiva** (da attestare mediante dichiarazione sostitutiva resa ex [articolo 47 D.P.R. 445/2000](#)):

- **il patrimonio netto non deve essere diminuito rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta di oltre il 40 per cento;**
- la consistenza degli immobili non deve essersi ridotta di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
- l'attività stessa non deve essere cessata né deve essersi ridotta per effetto di cessioni di azienda o rami di azienda;
- nel caso di società di capitali non quotate nei mercati regolamentati non devono essere state cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- devono essere stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

A fronte delle limitazioni legate all'attuale scenario economico sociale, **numeroso imprese potrebbero non rispettare i requisiti relativi alla consistenza del patrimonio netto**, tenuto conto del fatto che la verifica va condotta confrontando:

- entità del patrimonio netto **alla data di presentazione dell'istanza di rimborso;**
- entità del patrimonio netto risultante in base ai dati dell'ultimo periodo d'imposta.

Tuttavia, si ritiene che **l'osservazione dello scostamento nell'anno in corso non sia sempre rappresentativa di situazioni anomale e a rischio frode.**

Sul punto l'Amministrazione Finanziaria **ha confermato *de plano* l'operatività di tutti i parametri quand'anche la relativa applicazione appaia inadeguata ad individuare le cosiddette ipotesi di rischio**, come nel periodo attuale, connotato dalla presenza di numerose imprese con

patrimonio netto vistosamente compresso a seguito dalla situazione di precarietà economica.

Preso atto di ciò, per **il soggetto esposto a perdite patrimoniali contingenti, diviene indispensabile procurarsi apposita polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, con conseguente rallentamento della procedura di liquidazione del credito d'imposta.**